



Comune di
Milano

REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO TERRITORIALE

TESTO

1° DICEMBRE 2008

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Principi
- Art. 3 Delimitazioni territoriali
- Art. 4 Organi delle Zone

TITOLO II – IL CONSIGLIO DI ZONA

CAPO I - L'ORGANO

- Art. 5 Elezione
- Art. 6 Elettorato attivo e passivo
- Art. 7 Presentazione e deposito delle liste
- Art. 8 Composizione e durata in carica
- Art. 9 Scadenza naturale e scioglimento anticipato
- Art. 10 Prima adunanza
- Art. 11 Convocazione
- Art. 12 Ordine del giorno

CAPO II - IL FUNZIONAMENTO

- Art. 13 Sedute
- Art. 14 Disciplina delle sedute
- Art. 15 Discussione
- Art. 16 Interrogazioni e mozioni
- Art. 17 Fatto personale
- Art. 18 Mozione d'ordine
- Art. 19 Emendamenti
- Art. 20 Tempi e modalità di intervento
- Art. 21 Deliberazioni e votazioni
- Art. 22 Verbali

CAPO III - DEI CONSIGLIERI DI ZONA

- Art. 23 I consiglieri zonali
- Art. 24 Diritti e doveri
- Art. 25 Decadenza, dimissioni, sospensione e surroga

TITOLO III – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ZONA

- Art. 26 Elezione
- Art. 27 Cause di cessazione
- Art. 28 Mozione di sfiducia
- Art. 29 Funzioni proprie
- Art. 30 Funzioni delegate

TITOLO IV - L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- Art. 31 Il Vicepresidente
- Art. 32 Composizione e competenze
- Art. 33 Funzionamento

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI ZONA

CAPO I - LE COMMISSIONI

- Art. 34 Costituzione e compiti delle commissioni
- Art. 35 Composizione
- Art. 36 Convocazione e validità delle sedute
- Art. 37 Verbali
- Art. 38 Commissioni a termine
- Art. 39 Conferenza dei Presidenti

CAPO II - GRUPPI CONSILIARI

- Art. 40 Organizzazione
- Art. 41 Conferenza dei Capi Gruppo

TITOLO VI – FUNZIONI E COMPETENZE DELLE ZONE

- Art. 42 Funzioni, competenze ed ambiti di intervento
- Art. 43 Interventi nell'ambito dei servizi alla persona
- Art. 44 Interventi nell'ambito dei servizi zonali di comunità
- Art. 45 [Interventi a sostegno delle periferie](#)
- Art. 46 Concessione degli spazi zonali
- Art. 47 Funzione di relazione, informazione e comunicazione con i cittadini
- Art. 48 Interventi di manutenzione
- Art. 49 Funzione di controllo della qualità e dell'efficacia dell'azione amministrativa
- Art. 50 Compiti consultivi
- Art. 51 Espressione dei pareri
- Art. 52 Bilancio partecipativo
- Art. 53 Relazione annuale

TITOLO VII – PARTECIPAZIONE POPOLARE A LIVELLO ZONALE

- Art. 53 Diritto all'informazione e alla partecipazione

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 54 Disposizioni transitorie
- Art. 55 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione della legge e dello statuto comunale, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e le funzioni delle circoscrizioni di decentramento in cui è suddiviso il territorio milanese, denominate "Zone", nonché le modalità di elezione delle stesse.

Art. 2
(Principi)

1. La circoscrizione di decentramento, di seguito chiamata Zona, è per legge organismo di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
2. Ogni Zona di decentramento, interfaccia e sportello dell'Amministrazione sul territorio, si articola in:
 - a. una struttura amministrativa, il Settore Zona, a cui compete, in conformità alle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, la gestione amministrativa e finanziaria delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate;
 - b. un organismo politico, il Consiglio di Zona, che è rappresentante degli interessi e dei bisogni dei cittadini e punto attivo di rilevazione e di controllo della qualità e dell'efficacia dei risultati dell'azione amministrativa.

Art. 3
(Delimitazioni territoriali)

1. Il numero, la delimitazione territoriale e la denominazione delle Zone sono definiti con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. La revisione della delimitazione territoriale delle Zone esistenti è stabilita dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, previo parere dei Consigli di Zona interessati.
3. Ogni Zona adotta un proprio stemma, eventualmente anche consultando la popolazione residente nel proprio territorio.

Art. 4
(Organi della Zona)

1. Gli organi della Zona sono:
 - a. il Consiglio di Zona;
 - b. il Presidente del Consiglio di Zona;
 - c. l'Ufficio di Presidenza.

TITOLO II

IL CONSIGLIO DI ZONA

CAPO I – L'ORGANO

Art. 5 (Elezione)

1. I Consigli di Zona sono eletti contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, salvo i casi di scioglimento e rinnovo anticipati.
2. I Consigli di Zona vengono eletti a suffragio universale diretto tra liste e/o raggruppamenti di liste concorrenti sulla base di programmi.
Alla lista o al raggruppamento di liste collegate che abbia avuto più voti, qualora superi il 40% dei voti validi, ma che non abbia conseguito almeno il 60% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi.
Alla lista o raggruppamento di liste collegate che risulti vincente nei risultati dell'elezione ma non superi il 40% dei voti validi, viene assegnato il 55% dei seggi.
Qualora la lista o il raggruppamento di liste collegate risulti vincente con più del 60% dei voti validi, i seggi verranno attribuiti proporzionalmente con il metodo D'Hondt.
3. Ogni lista o raggruppamento di liste deve indicare il candidato alla carica di Presidente, a cui non vengono assegnate preferenze.
4. Il candidato alla carica di Presidente, la cui lista o raggruppamento di liste ha conseguito il maggior numero di voti, è eletto Consigliere di Zona. In ragione di ciò, dal numero di seggi che sono assegnati a quella lista o raggruppamento di liste, è sottratta una unità.
5. Il candidato alla carica di Presidente, la cui lista o raggruppamento di liste ha conseguito il maggior numero di voti immediatamente inferiore a quella considerata al comma precedente, è eletto Consigliere di Zona. In ragione di ciò, al numero dei seggi assegnati a quella lista o raggruppamento di liste, è sottratta una unità.
6. I candidati Presidenti le cui liste o raggruppamenti di liste abbiano conseguito un numero di voti inferiore alla lista o raggruppamenti di liste, di cui al precedente comma, non sono eletti Consiglieri di Zona.
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste o raggruppamenti di liste che abbiano ottenuto meno del 3% dei voti validi.
8. Per la ripartizione dei seggi tra le liste del raggruppamento che ha conquistato il premio di maggioranza e tra le liste e i raggruppamenti che concorrono alla ripartizione degli altri seggi, si applica il metodo D'Hondt.
9. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, sono proclamati eletti Consiglieri di Zona i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali. In caso di parità di cifra elettorale, sono proclamati eletti i candidati che precedono in ordine di lista.

Art. 6 (Elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettori del Consiglio di Zona tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Milano, residenti nel territorio della Zona di competenza.
2. Sono eleggibili nei Consigli di Zona tutti gli iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica Italiana e gli elettori o cittadini di un qualsiasi Stato dell'Unione Europea, alle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 197 del 12/04/1996 e successive modificazioni.

Art. 7
(Presentazione e deposito delle liste)

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei Candidati al Consiglio di Zona deve essere sottoscritta da non meno di 200 e da non più di 800 elettori residenti in zona.
2. Sono esonerate dalla sottoscrizione, di cui al comma precedente, le liste dei candidati al Consiglio di Zona presentate dai partiti o movimenti politici che presentano liste di candidati al Consiglio Comunale nella stessa tornata elettorale o che, svolgendosi l'elezione del Consiglio di Zona separatamente, siano presenti come tali nel Consiglio Comunale stesso.
3. Per la raccolta delle sottoscrizioni e la presentazione delle liste, si applicano le stesse disposizioni vigenti per l'elezione del Consiglio Comunale, a cui si fa riferimento anche per tutto quanto non previsto e normato dal presente Regolamento.
4. All'atto della presentazione ciascuna lista deve dichiarare l'eventuale collegamento con una o più altre liste presentate per l'elezione del Consiglio di Zona. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. Ciascun gruppo di liste collegate, di seguito denominato coalizione, dovrà essere identificato da un nome che comparirà sulla scheda elettorale a fianco delle liste collegate. Ciascuna lista o coalizione designerà all'atto della presentazione un Candidato alla Presidenza del Consiglio di Zona, il cui nome sarà indicato sulla scheda elettorale accanto al nome identificativo della lista o della coalizione.
5. Il Candidato alla Presidenza del Consiglio di Zona, all'atto della presentazione delle liste, con l'accettazione della candidatura, deve dichiarare in quale delle liste collegate si intenderà eletto in caso di sua elezione.
6. Ciascuna lista comprende un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai 2/3, arrotondato all'unità superiore, in presenza di una cifra decimale uguale o superiore a 50.
7. L'arrotondamento di cui al comma precedente si applica in tutti i casi in cui, in questo Regolamento, se ne presenti la necessità.
8. Per la composizione delle schede si rimanda a quanto previsto per l'elezione del Consiglio Comunale.
9. Ciascun elettore vota, per le liste, coalizioni e preferenze, con le stesse modalità previste per il Consiglio Comunale, salvo il caso del "voto disgiunto" che è da considerarsi nullo.

Art. 8
(Composizione e durata in carica)

1. I Consigli di Zona sono composti da n. 41 Consiglieri per i Consigli con popolazione superiore a 100.000 abitanti e 31 per i rimanenti
2. I Consigli di Zona durano in carica quanto il Consiglio Comunale.
3. Nel caso di scioglimento anticipato di cui all'art. 9, qualora manchi più di un anno alla fine del mandato ordinario, il Consiglio di Zona viene rinnovato in abbinamento con la prima consultazione elettorale o referendaria prevista per la città.
Qualora manchi meno di un anno alla fine del mandato ordinario, il Consiglio di Zona viene rinnovato contestualmente al Consiglio Comunale

Art. 9
(Scadenza naturale e scioglimento anticipato)

1. Lo scioglimento del Consiglio Comunale per qualsiasi motivo comporta automaticamente lo scioglimento dei Consigli di Zona che, peraltro, continuano ad esercitare le loro funzioni, anche quelle delegate, sino al loro rinnovo.
2. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, i Consigli zonali possono adottare solo gli atti per la cui assunzione la legge, lo Statuto e i regolamenti pongono termini specifici o la cui mancata assunzione determini un grave pregiudizio per l'ente.

3. Il Sindaco scioglie anticipatamente il Consiglio zonale nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.
4. Qualora il Presidente del Consiglio di Zona cessa dalla carica per morte, dimissioni o perdita dei requisiti di eleggibilità, il Consiglio di Zona, entro 60 giorni, è tenuto ad eleggere il Presidente.
5. In caso di inadempienza il Sindaco dispone lo scioglimento del Consiglio, nominando contestualmente un Commissario, che deve essere preferibilmente individuato fra Assessori, Consiglieri Comunali ed ex Presidenti di Zona.

Art. 10
(Prima seduta)

1. La prima seduta del Consiglio zonale deve essere convocata dal Presidente eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Sindaco.
2. Nella prima seduta il Consiglio di Zona, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, adotta l'apposita delibera di convalida degli eletti, dando contestualmente atto che non vi siano, a sua conoscenza, cause di ineleggibilità o incompatibilità.
3. Qualora, invece, il Consiglio di Zona rilevi la sussistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, avvia le procedure previste dagli artt. 45 e 69 del Testo Unico Enti Locali.
4. La delibera di convalida degli eletti è trasmessa al Sindaco perché ne informi il Consiglio Comunale per quanto di competenza.
5. Il Presidente, nella stessa seduta o, comunque, entro e non oltre il 30° giorno dalla data di insediamento, presenta al Consiglio le linee programmatiche per la Zona.

Art. 11
(Convocazione)

1. Il Consiglio si riunisce di norma almeno una volta al mese, eccetto il mese di agosto in cui di regola non viene convocato, su iniziativa del Presidente e alla data da lui stabilita.
2. Il Presidente è tenuto, inoltre, a convocare il Consiglio entro 15 giorni dalla richiesta, quando la stessa gli pervenga in forma scritta e motivata dal Sindaco, o da almeno 1/3 dei Consiglieri in carica, o da 500 elettori della Zona. Gli argomenti per i quali è richiesta la convocazione sono indicati con priorità nell'ordine del giorno.
3. In caso di inottemperanza del Presidente alle richieste di cui al comma precedente, la convocazione è effettuata dal Sindaco, previa diffida al Presidente a provvedere entro altri 5 giorni.
4. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, comunicato ai Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta, salvo i casi d'urgenza, nei quali dovrà pervenire almeno ventiquattro ore prima della stessa.
5. La convocazione può essere trasmessa tramite strumenti di informazione e comunicazione, postali, informatici o telematici, in grado di attestare, con data ed orario, l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione.
6. Gli avvisi di convocazione del Consiglio con l'ordine del giorno sono affissi all'Albo zonale e potranno essere resi pubblici anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.
7. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali possono intervenire e prendere la parola sugli argomenti trattati, senza diritto di voto. Lo stesso diritto hanno i 2 primi firmatari della richiesta popolare di convocazione.

Art. 12
(Ordine del giorno)

1. Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, ne dirige i lavori e ne controfirma i verbali.
2. I verbali e la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno debbono essere disponibili mediante deposito presso la Segreteria del Consiglio almeno ventiquattro ore prima dello svolgimento della seduta.
3. Se, durante una seduta, non si esaurisce la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, gli stessi si intendono riscritti come primi punti all'ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio, salvo il ritiro da parte del proponente.
4. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere affrontati in conformità a quanto stabilito nel programma dei lavori. Tuttavia il Presidente, e/o ciascun Consigliere, può proporre il mutamento dell'ordine dei lavori stessi, motivando brevemente la propria istanza. Se non ci sono opposizioni, la proposta si deve ritenere accettata, in caso contrario la votazione si effettua con voto palese e la proposta si intende approvata o respinta a maggioranza assoluta dei presenti.

CAPO II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 13

(Sedute)

1. Le sedute del Consiglio di Zona si tengono nell'aula consiliare zonale salvo che il Presidente del Consiglio, sentiti i Capi Gruppo, stabilisca che, per motivate ragioni, la seduta si tenga eccezionalmente in luogo diverso.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
3. Durante le sedute il pubblico, ammesso nello spazio ad esso riservato, non può interferire con i lavori del Consiglio. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre, con l'ausilio degli Agenti di Polizia locale, lo sgombero dei disturbatori dall'aula.
4. La seduta del Consiglio è segreta quando si devono trattare questioni concernenti persone, che comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse. Le sedute possono essere segrete anche su proposta motivata del Presidente o su richiesta, votata a maggioranza, di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
5. Le sedute possono essere registrate, per opportuna documentazione, con l'utilizzo dei sistemi a disposizione

Art. 14

(Disciplina delle sedute)

1. Il Presidente dichiara aperta la seduta all'ora indicata nell'avviso di convocazione. In caso di impossibilità ad espletare tale adempimento o di assenza, vi provvede il Vice Presidente.
2. Il Consiglio delibera validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, fatto salvo che sia richiesta, da disposizioni di legge, statutarie o regolamentari, una maggioranza speciale. In seconda convocazione, da tenersi non oltre le 48 ore dopo la prima, escludendo i giorni festivi e prefestivi, è sufficiente la presenza di 1/3 dei Consiglieri assegnati. Il quorum è calcolato con arrotondamento all'unità superiore.
3. I Consiglieri che dichiarino di astenersi o siano presenti ma non votanti concorrono a formare il numero legale per la validità delle sedute. Non concorrono coloro che si allontanano dalla sala o che debbano allontanarsi ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.
4. Ogni seduta inizia con l'appello nominale, fatto dal Segretario, all'ora indicata nell'avviso di convocazione. Qualora durante il primo appello non fosse raggiunto il numero legale, trascorsa mezz'ora, il Segretario procede al secondo appello nominale. Dopo il primo appello

e nella mezz'ora di tempo sopra indicata, sono ammessi gli interventi del pubblico, le comunicazioni del Presidente e dei consiglieri e la presentazione di mozioni ordinarie e di interrogazioni. E' facoltà del Presidente dare priorità ai diversi interventi in relazione all'andamento dei lavori dell'aula.

5. Associazioni, Comitanti e cittadini della Zona possono prendere la parola, nella mezz'ora dopo il primo appello, tramite richiesta scritta, motivata e sottoscritta, indirizzata al Presidente. La proposta viene illustrata da una sola persona per un tempo massimo di cinque minuti. Sull'intervento del pubblico non si apre il dibattito.
6. Il Presidente decide di inviare gli argomenti oggetto degli interventi di cui al precedente comma all'esame della Commissione competente, ovvero di inserirlo, sentiti i Capigruppo, nell'ordine del giorno del Consiglio entro 30 giorni dalla presentazione.
7. Nel caso in cui anche al secondo appello nominale mancasse il numero legale, il Presidente dichiara non valida la seduta e ne fa dare atto nel verbale, nel quale devono essere elencati i presenti e gli assenti, previamente giustificati, e scioglie la seduta che è, automaticamente, riconvocata, in seconda convocazione e con lo stesso ordine del giorno, nei tempi decisi dal Presidente, sentiti i Capi Gruppo presenti.
8. In caso di mancato raggiungimento del numero legale anche in seconda convocazione, l'ordine del giorno si intende annullato.

Art. 15 **(Discussione)**

1. Dichiarata valida la seduta, il Presidente può designare tra i Consiglieri tre scrutatori, uno dei quali di minoranza, se presente.
2. L'apertura formale dei lavori ha luogo con l'approvazione del o dei verbali delle sedute precedenti, approvazione che si attua quando non sono giunte osservazioni scritte, quindi si passa all'esame dell'O.d.G.
3. Ogni punto dello stesso viene presentato dal Presidente della seduta o della Commissione specifica o dall'eventuale Consigliere proponente, per l'illustrazione del contenuto.
4. I Consiglieri che vogliono intervenire sull'argomento devono farne richiesta al Presidente, che accorderà loro la parola secondo l'ordine di presentazione della richiesta stessa.
5. Qualora l'intervento di un Consigliere non fosse attinente all'argomento in discussione, il Presidente, dopo un primo richiamo, può togliergli la parola.
6. Nessun Consigliere può interrompere un altro oratore. Qualora il Consigliere mantenga un comportamento scorretto, il Presidente lo richiama all'ordine e, nei casi più gravi, può infliggere una nota di biasimo da riportarsi a verbale.
7. Se il Consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente o altri Consiglieri o comunque mantiene un comportamento gravemente offensivo della dignità del Consiglio, il Presidente può sospendere la seduta. Il Presidente può, in ogni caso, proporre al Consiglio l'interdizione del Consigliere dai lavori dell'assemblea da una a tre sedute.
8. Durante lo svolgimento della seduta, la verifica del numero legale avviene solo in sede di appello iniziale e di ogni singola votazione.
9. In fase di voto nessun Consigliere può prendere la parola.

Art. 16 **(Interrogazioni e mozioni)**

1. Ciascun Consigliere può presentare interrogazioni o mozioni, formulandole per iscritto, o firmare interrogazioni e mozioni presentate da altri.
2. Per interrogazione si intende la domanda, presentata in forma scritta e rivolta direttamente al Presidente del Consiglio di Zona o, per suo tramite, al Sindaco ed agli Assessori, volta a conoscere:
 - a. se un fatto sia vero;

- b. se dello stesso sia stata informata la Presidenza del Consiglio;
 - c. quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in riferimento all'oggetto della domanda.
3. Il Presidente del Consiglio, qualora siano state rispettate le forme per la presentazione della medesima, è tenuto a fornire risposta scritta entro trenta giorni dalla data in cui l'istanza sia stata depositata dal primo firmatario presso la Segreteria del Consiglio, dandone altresì comunicazione al Consiglio medesimo.
 4. Ove il termine previsto al comma precedente non venga osservato, l'interrogazione sarà trattata entro la terza seduta consiliare immediatamente successiva, salvo che l'interrogante non ne disponga per iscritto il ritiro o chieda formalmente che l'argomento venga discusso nella competente Commissione Consiliare.
 5. Per mozione si intende la proposta tesa a determinare una presa di posizione del Consiglio in ordine ad un determinato argomento. Dette mozioni vengono iscritte all'ordine del giorno non oltre la terza seduta successiva del Consiglio.
 6. Ogni mozione deve indicare le circostanze di fatto che ne ha provocato la presentazione e gli elementi da cui si deduce l'utilità pubblica zonale dell'intervento consiliare; deve infine indicare dettagliatamente le forme e le modalità dell'azione richiesta al Consiglio.
 7. Qualora nessuno dei firmatari sia presente al momento in cui le mozioni sono poste in discussione, le stesse devono intendersi ritirate.

Art. 17
(Fatto personale)

1. Si definisce fatto personale la circostanza nella quale un Consigliere:
 - a. sia sottoposto a censura per la propria condotta nello svolgimento della seduta;
 - b. venga attribuito di un'opinione diversa da quella che lui ritiene la propria.
2. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne la ragione e il Presidente decide circa il suo fondamento.
3. Non è ammesso, col pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.

Art. 18
(Mozione d'ordine)

1. Ciascun Consigliere può presentare una mozione d'ordine, richiamandosi alla legge, al presente regolamento, all'ordine dei lavori o formulando un rilievo sul modo e l'ordine con i quali è stata posta la questione dibattuta o sulla votazione. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.

Art. 19
(Emendamenti)

1. Ciascun Consigliere può presentare emendamenti fino alla chiusura della discussione generale dell'argomento, consegnandoli al Presidente del Consiglio che provvede a farli vistare in ordine cronologico.
2. Il Presidente del Consiglio può stabilire, con decisione inappellabile, l'inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa o intesi ad apportare correzioni di mera forma.
3. Per gli argomenti di particolare complessità il Presidente, di concerto con i Capigruppo, può stabilire un termine diverso per la presentazione degli emendamenti.
4. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti estranei all'argomento in discussione e decaduti quelli contrastanti con precedenti votazioni sulla stessa proposta di deliberazione.
5. Verificata l'ammissibilità degli emendamenti, quelli ammessi vengono illustrati, discussi e posti in votazione secondo l'ordine disposto dal Presidente.

6. In sede deliberante, si procede alla votazione degli emendamenti soppressivi e poi degli emendamenti modificativi, infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.
7. Esaurite le deliberazioni inerenti agli emendamenti, si procede alla votazione del testo così modificato. In ogni caso, la votazione sulla proposta complessiva deve essere sempre posteriore alla votazione degli emendamenti.
8. Gli emendamenti accolti dal proponente o dal titolare dell'atto in discussione modificano conseguentemente il testo senza dover essere votati dal Consiglio.
9. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al proprio emendamento. Ciascun altro membro del Consiglio può farlo proprio.
10. Il Presidente dichiara decaduto l'emendamento quando nessuno dei sottoscrittori risulti presente al momento della trattazione.

Art. 20
(Tempi e modalità di intervento)

1. Per ogni deliberazione ciascun consigliere ha diritto di parola. Il tempo massimo di intervento, di norma, è di 3 (tre) minuti.
2. Dopo la replica del relatore, ogni Capogruppo, o suo delegato, ha diritto a 3 (tre) minuti per l'eventuale dichiarazione di voto, mentre ogni consigliere che si dissocia dal proprio Capogruppo ha a disposizione un minuto per motivare la propria scelta.
3. Allo stesso modo, ogni Consigliere ha 3 (tre) minuti di tempo per presentare interrogazioni e mozioni.
4. Per gli emendamenti presentati per iscritto, ogni proponente ha diritto fino a 3 (tre) minuti per l'illustrazione complessiva degli stessi.
5. Eventuali deroghe a tempi e modalità sopra esposti vengono stabilite dalla Conferenza dei Capigruppo

Art. 21
(Deliberazioni e votazioni)

1. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non risultino all'ordine del giorno, fatta eccezione, in presenza del numero legale, per le mozioni urgenti sottoscritte dalla maggioranza assoluta dei presenti.
2. Le deliberazioni vengono adottate, di norma, con votazione effettuata mediante dispositivo elettronico e con voto palese. Sono fatti salvi i casi in cui sia diversamente disposto ovvero i casi in cui ciò non sia consentito dalle circostanze, come in ipotesi di difettoso funzionamento del dispositivo o quando sia necessario indicare nominativi od altri dati.
3. Quando il testo da votare può essere distinto in più parti, aventi ciascuna una propria completezza dispositiva, la votazione può eseguirsi per parti separate.
4. La votazione per parti separate può essere chiesta prima della votazione da ogni Consigliere con l'appoggio di almeno altri 2 membri del Consiglio. Sulla richiesta decide motivatamente il Presidente.
5. La votazione per parti separate prevede in ogni caso che il provvedimento debba essere votato, poi, nel suo complesso.
6. Le proposte che non riguardino argomenti di spesa e sulle quali la Commissione competente ha espresso il proprio parere all'unanimità, sono poste immediatamente in votazione salva la possibilità di un intervento a favore e di uno contrario
7. Le deliberazioni concernenti persone e quelle per le quali questa forma di votazione sia espressamente prescritta, sono adottate con votazione a scrutinio segreto.
8. Il Presidente, eventualmente assistito dagli scrutatori, accerta la regolarità della votazione e proclama il risultato previa controprova ove la ritenga opportuna e motivata.
9. Una proposta si ritiene approvata se ottiene la maggioranza dei voti espressi, quando non siano richieste maggioranze speciali.

10. I Consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto si computano per la determinazione del numero legale e non nel numero dei votanti.
11. Sulle proposte di deliberazione del Consiglio di Zona, che non siano meri atti di indirizzo, deve essere rilasciato il parere del Dirigente responsabile degli uffici di Zona in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
12. Il parere deve essere espresso, di norma, entro 3 giorni lavorativi dalla data di deposito della proposta di deliberazione e inserito nella deliberazione stessa.
13. Qualora la proposta di deliberazione sia approvata nonostante il parere tecnico negativo:
 - a. deve essere adeguatamente motivata e di essa deve essere riportata annotazione nel verbale;
 - b. viene immediatamente trasmessa alla Segreteria Generale per l'eventuale attivazione della procedura di annullamento;
 - c. il Dirigente è tenuto ad attuarla.
14. Le interrogazioni, mozioni, istanze, proposte, pareri, segnalazioni e, in generale, gli atti aventi contenuto meramente promozionale, propositivo e consultivo non sono soggetti a parere.
15. Le deliberazioni sono pubblicate, mediante affissione all'albo della Zona e all'albo pretorio del Comune, per 15 (quindici) giorni consecutivi e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro affissione.
16. In caso di urgenza il Consiglio può deliberare, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, l'immediata eseguibilità delle delibere.
17. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni statutarie e regolamentari relative al funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 22 (Verbal)

1. Il processo verbale di ogni seduta, redatto da un dipendente del Settore Zona, è sottoscritto dal segretario verbalizzante e da chi presiede la seduta.
2. Esso contiene:
 - a. l'intestazione;
 - b. gli estremi dell'avviso di convocazione;
 - c. l'indicazione del tempo e del luogo della riunione;
 - d. l'indicazione dei Consiglieri presenti, di quelli che dichiarano di allontanarsi e dei risultati delle verifiche del numero legale;
 - e. i nomi in sequenza dei consiglieri che intervengono sui singoli punti;
 - f. le eventuali dichiarazioni da verbalizzare, che devono essere consegnate per iscritto al verbalizzante;
 - g. il testo integrale delle deliberazioni e di ogni altro atto sottoposto a votazione, con l'indicazione delle modalità e dell'esito delle medesime, dei nomi degli astenuti e, salvi i casi di votazione segreta, dei nomi di chi ha votato contro;
 - h. l'attestazione dell'avvenuta approvazione di verbali precedenti.
3. L'approvazione del verbale avviene, di regola, nella seduta successiva a quella cui esso si riferisce.
4. Il verbale, depositato almeno 24 ore prima presso la Segreteria, è dato per letto e si intende approvato senza votazione se nessun Consigliere muova osservazioni. Sul processo verbale è possibile intervenire solo per proporre, per iscritto, precisazioni o eventuali rettifiche, senza entrare nel merito delle decisioni assunte.
5. I verbali sono pubblici e vengono affissi all'albo zonale per 15 giorni dalla loro approvazione.

CAPO III – DEI CONSIGLIERI DI ZONA

Art. 23 **(I Consiglieri di Zona)**

1. I Consiglieri di Zona entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e, in caso di surroga, dopo l'adozione della relativa deliberazione da parte del Consiglio di Zona. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, previste dalla legge per i Consiglieri comunali, si applicano anche ai Consiglieri di Zona.
2. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio. In caso di assenza, la giustificazione avviene mediante comunicazione scritta, inviata, dal Consigliere o dal Presidente del gruppo al quale appartiene, al Presidente del Consiglio di Zona.
3. I Consiglieri di Zona decadono dalla carica nel caso di assenza senza giustificato motivo a cinque sedute consecutive del Consiglio .

Art. 24 **(Diritti e doveri)**

1. I Consiglieri di Zona, limitatamente all'esercizio delle competenze previste nel presente Regolamento e in eventuali successivi atti, hanno gli stessi diritti previsti per i Consiglieri comunali dal Testo Unico Enti Locali. In particolare:
 - a. diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio di Zona;
 - b. diritto di presentare al Presidente interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno su questioni di interesse della Zona;
 - c. diritto di accesso e di consultazione, in visione o con estrazione di copie, degli atti dell'Amministrazione comunale, al fine esclusivo dell'esercizio del proprio mandato e, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge sull'accesso e sulla privacy.
 - d. diritto di ottenere direttamente dagli uffici del Comune le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato.
2. I Consiglieri designati dal Consiglio di Zona a ricoprire incarichi esterni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio, continuano ad esercitare tali incarichi, fino alla nomina dei successori o alla revoca esplicita.
3. I Consiglieri nominati quali rappresentanti del Consiglio di Zona in organismi politici collegiali continuano ad esercitare il proprio ruolo fino alla individuazione dei successori che, in corrispondenza di fine legislatura, dovranno essere nominati dal nuovo Consiglio.
4. I Consiglieri di Zona hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli di Zona ed alle Commissioni formalmente convocate. L'importo del gettone di presenza e l'ammontare mensile sono stabiliti con provvedimento del Consiglio Comunale, in osservanza delle disposizioni di legge.
5. Agli effetti della corresponsione del predetto gettone, per le Commissioni, si intende come partecipazione alla seduta la presenza ai lavori per la metà dell'orario previsto per la riunione. L'avviso di convocazione dovrà indicare, oltre all'orario d'inizio, anche il termine temporale previsto per la chiusura della seduta.
6. Il Consigliere deve astenersi dal partecipare e dall'assistere alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti un interesse diretto personale o dei suoi congiunti ed affini fino al quarto grado, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa vigente. Il Consigliere che si allontani dalla sala delle adunanze a causa di tale incompatibilità informa il Segretario, che ne dà atto a verbale.

Art. 25
(Decadenza, dimissioni, sospensione e surroga)

1. I consiglieri di Zona decadono per le condizioni previste dalla legge e dallo statuto per i consiglieri comunali e dall'art. 23 del presente Regolamento.
2. Prima di dichiarare la decadenza, il Presidente esamina le giustificazioni presentate per iscritto dall'interessato nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso del procedimento. In assenza di giustificato motivo, il Presidente iscrive la proposta di decadenza all'ordine del giorno.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Zona in seduta pubblica e con votazione segreta.
4. Le dimissioni sono presentate al Presidente in forma scritta. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci senza necessità di presa d'atto da parte del Consiglio.
5. Il seggio, rimasto per qualsiasi causa vacante, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve provvedere alla surroga del consigliere dimissionario.
6. Il Consiglio procede con lo stesso criterio alla temporanea supplenza del Consigliere nei cui confronti sia intervenuta la notifica di un provvedimento giudiziale di sospensione.

TITOLO III

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ZONA

Art. 26 (Elezione)

1. Il Presidente del Consiglio di Zona è eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno, contestualmente all'elezione del Consiglio di Zona.
2. Nel caso di rinuncia, decadenza o decesso del Presidente, entro 60 giorni, il Consiglio di Zona nomina quale Presidente il consigliere, eletto nella lista o nel raggruppamento di liste che abbia ottenuto il premio di maggioranza, indicato e votato dalla maggioranza assoluta degli consiglieri assegnati.
3. L'inutile decorrenza di tale termine comporta lo scioglimento del Consiglio.

Art. 27 (Cause di cessazione)

1. Il Presidente dura in carica fino alla proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio di Zona.
2. Il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni, decadenza, rimozione o sospensione.
3. Le dimissioni, per le quali non è necessaria la presa d'atto del Consiglio, sono irrevocabili e producono effetto immediato dal momento della loro presentazione formale agli uffici zonalì.
4. In caso di morte, decadenza o dimissioni del Presidente, le funzioni ordinarie dello stesso vengono espletate, fino alla nomina del nuovo Presidente, dal Consigliere Anziano, intendendosi come tale il Consigliere che ha riportato la maggior cifra individuale costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, e, a parità di voti, il più anziano di età.

Art. 28 (Mozione di sfiducia)

1. Il Presidente decade, altresì, dalla carica a seguito di mozione di sfiducia costruttiva, adeguatamente motivata, contenente il nome del Presidente designato, sottoscritta e approvata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La mozione di sfiducia viene posta in discussione non prima di 10 e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione formale.
3. La mozione di cui al presente articolo non può essere presentata prima di 24 mesi dalla elezione del Presidente.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia costruttiva comporta la proclamazione del nuovo Presidente del Consiglio di Zona.

Art. 29 (Funzioni proprie)

1. Il Presidente del Consiglio di Zona:
 - a. rappresenta, convoca e presiede il Consiglio, dirigendo la discussione, precisando i termini delle questioni sulle quali si vota, concedendo la facoltà di parlare e proclamando il risultato delle votazioni;
 - b. predisporre, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, ne dirige i lavori e controfirma i verbali;

- c. controlla e vigila, coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza, l'iter completo delle deliberazioni del Consiglio di Zona;
- d. designa il Vice Presidente fra i membri dell'Ufficio di Presidenza;
- e. convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Capi Gruppo;
- f. partecipa, anche delegando un componente l'Ufficio di Presidenza, alle sedute del Consiglio Comunale e delle relative Commissioni consiliari e può intervenire su oggetti dell'ordine del giorno relativi alla Zona;
- g. può richiedere, di concerto con i relativi Presidenti, la convocazione delle Commissioni del Consiglio Comunale su argomenti relativi alla Zona;
- h. intrattiene i rapporti con gli Organi di Governo dell'Amministrazione Centrale e con i Rappresentanti di altri Organismi ed Enti ed è l'unico responsabile della comunicazione sia interna che esterna in rappresentanza del Consiglio.
- i. convoca e presiede le Commissioni in caso di vacanza del Presidente di Commissione o di suo grave impedimento;
- j. propone al Consiglio la istituzione delle Commissioni, permanenti e a termine, sulla base di un documento programmatico che contenga anche l'indicazione dei candidati alla Presidenza della stessa;
- k. può proporre al Consiglio la revoca motivata dei Presidenti di Commissione con proposta contestuale del candidato alternativo.

Art. 30
(Funzioni delegate)

1. Il Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, può conferire deleghe al Presidente di Zona, ai sensi dell'art. 54, comma 7 del Testo Unico Enti Locali indicando nei relativi provvedimenti le modalità di esercizio.
2. Delle deleghe conferite dal Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, viene data comunicazione al Prefetto.
3. Ogni delega può essere in qualunque momento sospesa o revocata, anche senza previa diffida, per inadempienza o violazione delle prescrizioni fissate nell'atto di conferimento.

TITOLO IV L'UFFICIO DI PRESIDENZA
--

Art. 31
(Il Vice Presidente)

1. Il Presidente designa, tra i membri dell'Ufficio di Presidenza, un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Il Vice Presidente cessa dalla funzione quando cessi dalla carica, per qualsiasi causa, il Presidente che l'ha designato o quando venga da questi revocato.

Art. 32
(Composizione e competenze)

1. L'ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio di Zona, che lo convoca e lo presiede, e dai Presidenti delle Commissioni permanenti.
2. Rappresenta un organo, con poteri consultivi e decisorii, negli ambiti di propria competenza.
3. L'Ufficio di Presidenza:
 - a. coadiuva il Presidente nella redazione dell'ordine del giorno del Consiglio e nell'esercizio delle sue funzioni;
 - b. si pronuncia su ogni questione sottopostagli dal Presidente;
 - c. svolge attività propositiva e d'impulso per tutti gli atti di competenza del Consiglio di Zona e vigila sulla loro esecuzione;
 - d. promuove le iniziative necessarie volte a favorire le informazioni ai cittadini sulle attività della Zona e sulle principali deliberazioni del Consiglio di Zona;
 - e. predisporre proposte di bilancio zonale.
4. nell'ambito degli indirizzi del Consiglio assume decisioni per la realizzazione degli stessi in merito a:
 - sponsorizzazioni;
 - patrocini **gratuiti**;
 - **patrocini con contributo di spesa sino all'ammontare massimo annuo del 10% dello stanziamento a bilancio destinato ai contributi**;
 - concessione gratuita dei locali scolastici e degli spazi multiuso zonali;
 - nomine di consiglieri negli organismi collegiali;
5. I membri dell'Ufficio di Presidenza hanno diritto a percepire un gettone, alla stregua della partecipazione alle Commissioni, per la presenza all'intera durata di ogni seduta dell'organo zonale, regolarmente convocata, secondo la disciplina vigente indicata all'art. 24 comma 4 del presente Regolamento.

Art. 33
(Funzionamento)

1. L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente, che lo presiede. In caso di assenza o di impedimento dello stesso, il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente.
2. Alle sedute assiste, in qualità di Segretario, un dipendente del Settore Zona e, qualora richiesto, il Dirigente.

3. L'Ufficio di Presidenza delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente del Consiglio di Zona vale doppio.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI ZONA

CAPO I - LE COMMISSIONI

Art. 34

(Costituzione e compiti delle commissioni)

1. Subito dopo l'elezione del Presidente, nella stessa seduta, i Consigli istituiscono nel proprio seno, in un numero non superiore a otto, le Commissioni permanenti e, con voto palese e a maggioranza dei votanti, ne eleggono i Presidenti.
2. I Presidenti delle Commissioni, oltre che per proposta di revoca motivata da parte del Presidente, decadono dalla carica anche a seguito di mozione di sfiducia, adeguatamente motivata, sottoscritta e approvata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Il Presidente della Commissione:
 - a) convoca, d'intesa con il Presidente, la Commissione ed assicura il regolare svolgimento dei lavori della stessa;
 - b) nomina fra i membri della Commissione un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento. Di tale nomina dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
 - c) cura i rapporti con il Consiglio di Zona, riferendo sui lavori della Commissione;
 - d) presenta al Consiglio di Zona le proposte elaborate dalla Commissione.
4. Compiti delle Commissioni sono:
 1. garantire il costante collegamento tra l'attività del C.d.Z. e le istanze partecipative dei cittadini e delle realtà locali;
 2. esaminare le proposte che pervengono loro dal Consiglio ed esaminare le istanze dei consiglieri e/o di cittadini singoli o associati e sottoporle al Consiglio stesso per eventuali deliberazioni;
 3. elaborare, di propria iniziativa, pareri da inviare al Consiglio, su materie ed argomenti di particolare interesse;
 4. svolgere eventuali sopralluoghi qualora indispensabili per esaminare e trattare le materie di competenza;
 5. effettuare audizioni di rappresentanti di Enti pubblici, di amministratori e dirigenti del Comune di Milano, di aziende ed Enti dipendenti dal Comune e di organismi pubblici e privati, ove funzionali alla trattazione delle materie di competenza.
5. Ogni documento elaborato dalle commissioni ha sempre carattere consultivo o propositivo e non può in alcun caso vincolare il Consiglio.

Art. 35

(Composizione)

1. Il numero dei membri delle commissioni corrisponde al massimo alla metà dei consiglieri assegnati al Consiglio. La composizione deve garantire il rapporto di maggioranza e minoranza esistente in Consiglio.

2. Ogni Gruppo consiliare, incluso l'eventuale Gruppo misto, ha diritto ad avere un proprio rappresentante all'interno di ciascuna Commissione.
3. I componenti di ogni commissione sono designati dai Capigruppo, che comunicano le designazioni al Consiglio di Zona. Ogni consigliere effettivo di commissione, se impossibilitato a partecipare ad una riunione, può delegare a sostituirlo, mediante delega scritta, un altro consigliere del suo gruppo politico.
4. La partecipazione alle Commissioni è aperta a tutti i Consiglieri, anche se non sono membri effettivi, con diritto di parola, ma senza diritto di voto e senza oneri per il Comune.
5. Possono essere ammessi ad intervenire alle sedute delle Commissioni, previa iscrizione effettuata mediante una richiesta presentata alla Segreteria del Consiglio, senza diritto di voto e in modo volontario e gratuito, esperti esterni, singoli cittadini e rappresentanti di associazioni od enti operanti nella Zona.
6. Enti ed Associazioni, per motivi di opportunità e funzionalità, possono designare un rappresentante effettivo per ogni Commissione; in ogni caso la richiesta di iscrizione, depositata presso la Segreteria, deve recare sia il nome dell'Ente o dell'Associazione in questione sia i nominativi dei suoi rappresentanti.
7. I membri non consiglieri decadono d'ufficio per effetto dell'assenza ingiustificata protratta per tre riunioni consecutive.

Art. 36
(Convocazione e validità delle sedute)

- 1 La Commissione è convocata dal suo Presidente con avviso scritto, contenente:
 - a. il luogo di svolgimento della riunione, che è, di norma, presso le sedi zonali deputate o, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Zona ed eccezionalmente, presso luoghi diversi;
 - b. l'ordine del giorno relativo;
 - c. l'orario di inizio e il termine orientativo previsto per la riunione.
2. L'avviso di convocazione, sottoscritto anche dal Presidente del Consiglio di Zona, deve essere inviato, di norma 72 ore prima, in caso di urgenza 48 ore prima, ai Consiglieri e a tutti gli iscritti, di cui al comma 5 dell'art. 35, tramite strumenti di informazione e comunicazione, informatici o telematici, in grado di attestare, con data ed orario, l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione stesso.
3. Le Commissioni non si possono riunire nel corso delle sedute del Consiglio di Zona e contemporaneamente alla convocazione di altre Commissioni, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari e dell'Ufficio di Presidenza.
4. All'ora fissata nell'avviso di convocazione il Presidente, o chi lo sostituisce, provvede a verificare che sia presente almeno un terzo dei consiglieri membri, compreso egli stesso, dichiarando in tal caso la validità della seduta. Trascorsi trenta minuti dall'ora di convocazione, il Presidente, constatato che non si è raggiunto il quorum, dichiara deserta la seduta.
5. Ai fini della registrazione della effettiva partecipazione del consigliere alla riunione della Commissione, viene considerata valida solo quella presenza che duri almeno la metà del tempo della durata continuativa prevista della seduta.
6. Il Presidente pone in discussione gli argomenti nell'ordine stabilito dal programma dei lavori e dà la parola a ogni membro della commissione che intende intervenire sulla proposta in discussione o illustrare il lavoro fatto relativamente ad essa.

Art. 37
(Verbali)

1. Di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale a cura del Segretario della Commissione, che può essere un dipendente o un consigliere, membro effettivo, designato dal Presidente.

2. Il verbale, debitamente sottoscritto dal Presidente, dovrà contenere l'O.d.G. della seduta, l'elenco dei consiglieri effettivi partecipanti, le decisioni assunte e la sequenza degli interventi.
3. In caso di votazione, il verbale deve anche registrare i differenti orientamenti espressi e l'esito della votazione stessa.
4. Il verbale deve essere redatto anche in caso di seduta non valida, indicandone le ragioni.
5. Ai fini della corresponsione del gettone, la presenza del Consigliere è attestata dal Presidente della Commissione e dal Segretario della Commissione.
6. Il verbale deve essere depositato presso la segreteria del Consiglio di Zona entro tre giorni lavorativi.

Art. 38
(Commissioni a termine)

1. Il Consiglio, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, può costituire commissioni a termine per l'esame di particolari questioni o problemi.
2. Tali commissioni ricevono dal Consiglio un mandato specifico, espresso attraverso l'indicazione di un obiettivo da raggiungere e sono istituite per un tempo determinato non superiore ad un anno.
3. Qualora il compito loro assegnato non sia esaurito nel tempo previsto al momento della nomina, tali commissioni possono essere prorogate per una sola volta per il periodo di cui al comma 2.
4. Per tutto quanto concerne composizione e funzionamento delle commissioni a termine fa testo quanto affermato nel presente regolamento a proposito delle commissioni permanenti.
5. I Presidenti delle commissioni a termine non fanno parte dell'Ufficio di Presidenza e sono tenuti a riferire al Consiglio sui lavori della loro commissione.

Art. 39
(Conferenza dei Presidenti)

1. La Conferenza dei Presidenti è convocata dal Sindaco di sua iniziativa, o dall'Assessore da lui delegato; inoltre, può essere convocata su richiesta di almeno 5 Presidenti. Essa si riunisce almeno 4 volte all'anno, ed è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore dallo stesso delegato.
2. La Conferenza dei Presidenti promuove iniziative e svolge funzioni consultive per il Sindaco e per la Giunta, con particolare riferimento a:
 - a. predisposizione del bilancio di previsione annuale;
 - b. elaborazione del Piano di Governo del Territorio;
 - c. indirizzi in ordine alla politica del Decentramento.
3. Alla Conferenza possono assistere, come uditori, i Consiglieri Comunali, membri della Commissione Consiliare Decentramento.

CAPO II - GRUPPI CONSILIARI

Art. 40
(Organizzazione)

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di norma, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno tre Consiglieri.
3. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto anche un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti tutti i diritti e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare.

4. Il Consigliere che intenda, in qualunque momento, appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione formale al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte di un altro gruppo.
5. Può essere costituito un gruppo misto, composto da Consiglieri appartenenti a liste con meno di tre Consiglieri eletti o da Consiglieri receduti da gruppi consiliari diversi.
6. I gruppi consiliari devono comunicare - entro quindici giorni dall'insediamento del Consiglio - al Presidente del Consiglio - il nome del proprio Capogruppo; in mancanza viene considerato tale il Consigliere anziano di ciascun gruppo.
7. In caso di rinuncia o cessazione dall'incarico, da parte di un Capogruppo - comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio - il Gruppo in questione provvede a designare, con le stesse modalità di cui sopra, il nuovo Capogruppo.
8. Il Presidente informa il Consiglio in ordine alla nomina dei Capigruppo e alle variazioni della composizione dei gruppi.
9. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni statutarie e regolamentari relative al Consiglio Comunale per la costituzione dei Gruppi e per il funzionamento della Conferenza dei Capi Gruppo.

Art. 41
(Conferenza dei Capi Gruppo)

1. La Conferenza dei Capigruppo, costituita dai Capigruppo consiliari o da loro delegati, è convocata dal Presidente del Consiglio ed è presieduta dallo stesso o da un componente dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato.
2. Spetta alla Conferenza dei Capigruppo il compito di rendere più efficace ed efficiente l'organizzazione dell'attività del Consiglio di Zona, la funzione di dirimere questioni interpretative del Regolamento del Decentramento e di coordinare e programmare l'attività politica zonale, con particolare riguardo alla definizione dell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio stesso, avuta avvertenza degli argomenti e delle priorità di intervento proposti dall'Ufficio di Presidenza sulla base dell'istruttoria degli atti e documenti ad essi relativi.
3. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente di norma sette giorni prima di ogni Consiglio ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga utile - anche nel corso delle sedute del Consiglio stesso - per questioni attinenti la programmazione e lo svolgimento dei lavori.
4. Le riunioni della Conferenza sono valide quando i Capigruppo presenti rappresentino la maggioranza dei Consiglieri in carica.
5. Qualora non si raggiungesse la validità della seduta, il Presidente, sentiti i Capigruppo presenti, redige comunque l'ordine del giorno e convoca il Consiglio di Zona.
6. Il voto di ogni Capogruppo o suo delegato conta per il numero dei componenti il suo gruppo.
7. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto sommario verbale, che entro 15 giorni deve essere disponibile per la consultazione da parte dei Consiglieri.

TITOLO VI

FUNZIONI E COMPETENZE DELLE ZONE

Art. 42 *(Funzioni, competenze ed ambiti di intervento)*

1. Le Zone, ferma restando la competenza da parte dell'Amministrazione centrale e delle singole Direzioni in merito alle attività e ai servizi di valenza sovra zonale nonché in merito alla definizione degli indirizzi generali, delle metodologie, degli standard di servizio, dei regimi tariffari, atti a garantire omogeneità di gestione e uniformi livelli di prestazione sul territorio, esercitano a livello zonale le seguenti macro-funzioni:
 - a. gestione diretta degli interventi negli ambiti di competenza;
 - b. funzione di prima interfaccia dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini e di rilevatore dei bisogni e delle istanze emergenti (fronte end) nel territorio, attraverso la gestione degli sportelli comunali decentrati;
 - c. partecipazione alla programmazione, indicazione degli obiettivi da sviluppare e individuazione di proposte per la collocazione delle iniziative economiche a favore delle periferie in condizioni di disagio;
 - d. gestione degli interventi di manutenzione ordinaria;
 - e. verifica della qualità dei servizi erogati e monitoraggio della soddisfazione dei cittadini/utenti;
 - f. controllo sul territorio tramite la dislocazione di un presidio di agenti di polizia locale, dipendente funzionalmente dalla Zona, e la gestione del Servizio di Vigilanza Ecologica;
 - g. espressione di pareri obbligatori;
 - h. formulazione di indirizzi per l'articolazione del bilancio zonale.oltre alle altre funzioni che le scelte organizzative dell'Ente riterranno di attribuire al Decentramento.
2. Le Zone devono garantire che i servizi di valenza zonale siano erogati secondo i livelli quantitativi e qualitativi minimi di servizio stabiliti a livello cittadino. Gli standard sono definiti dalla Giunta comunale e dalle Direzioni competenti per materia. Le Zone possono modificare autonomamente tali standard solo in senso migliorativo intervenendo per assicurare una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi, maggiore soddisfazione delle esigenze espresse dal cittadino/utente, nel rispetto di un rapporto costo/qualità definito a livello di Ente.
3. I servizi zonal, espressione ed attuazione del principio di sussidiarietà, devono servire primariamente i cittadini della Zona, senza precludere il libero accesso agli abitanti dell'intero territorio cittadino.
4. Il Consiglio di Zona esercita, altresì, i poteri e le funzioni attribuiti dallo Statuto, dal presente Regolamento e da provvedimenti deliberativi.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui sopra, appositi provvedimenti-quadro determinano i principi ed i criteri direttivi, nonché le modalità e le procedure per il loro effettivo espletamento, quando non risultino dall'ordinamento giuridico vigente nell'Ente. Le risorse economico-finanziarie per l'esercizio di tali funzioni sono individuate dai documenti contabili del Comune o con delibera di conferimento delle funzioni.

Art. 43
(Interventi nell'ambito dei servizi alla persona)

1. Il Consiglio di Zona è momento di integrazione progettuale riguardo ai servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità e concorre alla definizione degli interventi più idonei a ridurre i fenomeni di disagio sociale, con particolare riferimento ai giovani e alla popolazione anziana. A tal fine, la Zona, sulla base di principi e linee di indirizzo omogenee:
 - a. concede sussidi integrativi al minimo vitale ad anziani in comprovato stato di bisogno;
 - b. accoglie e istruisce le istanze di **contributo, ai sensi della vigente normativa regionale**, a favore degli assegnatari di alloggi di Edilizia Pubblica Residenziale che non siano in grado di sostenere l'onere per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi prestati dall'Ente;
 - c. eroga contributi, nell'ambito del principio di sussidiarietà, a sostegno del privato sociale che gestisce servizi in sintonia con i piani di sviluppo dell'Ente;
 - d. gestisce direttamente o in affidamento i Centri di Aggregazione Giovanile, promuovendo attività di collegamento tra gli organi collegiali delle scuole zonali, le realtà del territorio e le istituzioni per la realizzazione di iniziative e progetti educativo - culturali;
 - e. gestisce, direttamente o in affidamento, i Centri Aggregativi Multifunzionali;
 - f. **gestisce i Centri Socio Ricreativi per Anziani;**
 - g. sviluppa e promuove sinergie con gli Assessori e le Direzioni nell'ambito dei servizi alla persona, del sociale e aggregativi.
 - h. eroga un servizio informativo e di supporto alle famiglie rispetto alle problematiche giuridiche connesse e/o derivate dall'ordinaria gestione o dalle criticità di un nucleo familiare.

Art. 44
(Interventi nell'ambito dei servizi zonali di comunità)

1. Il Consiglio di Zona:
 - a. promuove, sostiene e realizza proprie iniziative per sviluppare la socialità, per favorire l'aggregazione, per migliorare la qualità della convivenza dei cittadini;
 - b. valorizza e promuove le organizzazioni di volontariato e le associazioni che progettano e realizzano iniziative a favore della Zona;
 - c. al fine di incrementare la comunicazione e le positive sinergie fra le istituzioni e le realtà del privato sociale, istituisce un proprio Albo delle Associazioni;
 - d. promuove, sostiene e realizza iniziative di carattere culturale, sportivo e di animazione del tempo libero in collaborazione con gli assessori competenti per materia;
 - e. effettua la programmazione annuale delle gite scolastiche.
2. Il Consiglio di Zona promuove la concessione di sovvenzioni, contributi o ausili finanziari, **ai sensi della vigente normativa** e nell'osservanza delle prescrizioni del regolamento comunale, a sostegno di attività di interesse generale, che possano costituire momenti di rilievo e stimolo per azioni solidaristiche e partecipative ad ampio raggio, di carattere culturale, educativo -aggregativo e sportivo, promosse da Associazioni, Organizzazioni ed Enti pubblici e privati che non perseguano fini di lucro e abbiano sede e operino nel territorio cittadino.
3. Il Consiglio di Zona, nell'ambito dei criteri generali definiti dalla Giunta, delibera gli indirizzi, aderenti alla realtà del proprio territorio, per la ripartizione del fondo destinato al Diritto allo Studio tra le scuole zonali.
4. I Consigli di Zona deliberano gli indirizzi per l'utilizzazione di sponsorizzazioni per manifestazioni culturali, sportive e turistiche di interesse locale.
5. **I Consigli di Zona, nell'ambito dei criteri generali definiti dalla Giunta:**
 - **ricevono le proposte di realizzazione delle feste di via, che, attraverso l'organizzazione e la realizzazione di particolari iniziative, creano momenti di aggregazione collettiva, perseguendo finalità promozionali di carattere sociale, culturale, economico,**

commerciale, turistico, sportivo. Tali iniziative possono aver luogo nelle sole giornate domenicali in una o più vie del territorio comunale, specificamente individuate in appositi atti di programmazione e autorizzatori;

- valutano tutte le domande, verificando in capo agli organizzatori la presenza dei requisiti stabiliti dalla Giunta, e selezionano le manifestazioni realmente in grado di riqualificare e rivitalizzare la zona;
- deliberano, quindi, il calendario annuale delle feste di via, che può comprendere un massimo di otto feste di via e non più di una festa di via per domenica. Ogni Consiglio di Zona provvede al coordinamento delle feste di via con le Zone limitrofe.

Gli Uffici Centrali, sulla scorta di tali calendari, predispongono la proposta di delibera del calendario cittadino.

Art. 45

(Interventi a sostegno delle periferie)

1. Le Zone, proprio per la loro natura di organismi che lavorano in una logica di prossimità e di conoscenza del territorio, e dunque in grado di attivare azioni economiche integrate ed efficaci, promuovono ed indirizzano le politiche di riqualificazione delle aree urbane periferiche attraverso:
 - a. forme di incentivazione all'imprenditoria, concessione di agevolazioni e interventi di supporto, nelle aree della città caratterizzate da fenomeni di degrado urbano e sociale, realizzate attraverso la gestione di fondi pubblici ;
 - b. partecipazione ai programmi innovativi di recupero urbano – Contratti di Quartiere - finalizzati a incrementare i servizi infrastrutturali in quartieri degradati, a promuovere misure utili allo sviluppo locale e a incrementare l'occupazione e l'integrazione sociale, in particolare per ciò che attiene il coordinamento, il coinvolgimento e la partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi.

Art. 46

(Concessione degli spazi zonali)

1. Sulla base di apposito provvedimento di Giunta, che definisce gli aspetti di carattere comune, le specifiche modalità d'uso e le relative tariffe, il Consiglio di Zona delibera gli indirizzi e i relativi criteri di priorità per i successivi adempimenti relativi alla:
 - a. concessione degli spazi situati all'interno di strutture in disponibilità alla Zona;
 - b. concessione di locali scolastici ad enti ed associazioni territoriali per lo svolgimento di attività culturali, educative e sportive;
 - c. concessione delle aree comunali destinate ad orti.
2. Il Consiglio di Zona segnala le priorità di intervento per il ripristino ed il mantenimento delle strutture del territorio zonale.

Art. 47

(Funzione di relazione, informazione e comunicazione con i cittadini)

1. Nella prospettiva di una Amministrazione vicina al cittadino, la Zona esercita le proprie funzioni di relazione, informazione, svolgendo le seguenti attività:
 - a. fornire le informazioni concernenti le materie di competenza zonale;
 - b. assistere i cittadini anche per l'accesso alle informazioni non rientranti nella competenza zonale;
 - c. promuovere la diffusione attiva di informazioni su processi ed atti decisionali significativi dell'Amministrazione;

- d. agevolare l'utilizzo dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
- e. creare punti informativi sul territorio dove sia possibile accedere ai servizi erogati;
- f. ricevere, istruire ed orientare verso i possibili sbocchi le proposte, richieste, iniziative, segnalazione dei cittadini, ricevendo i reclami e trattandoli per quanto di competenza, e facilitando in qualunque forma i rapporti tra cittadini e Comune;
- g. svolgere le attività istruttorie finalizzate al rilascio di attestazioni e certificazioni relativamente alle materie di competenza zonale, in relazione alle scelte organizzative dell'Ente.

Art. 48
(Interventi di manutenzione)

- 1. Le Zone formulano gli indirizzi e le priorità per la gestione degli interventi di manutenzione, d'intesa con le Direzioni competenti.
- 2. Le Zone gestiscono direttamente, con specifiche ed adeguate risorse, gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare nei seguenti ambiti di interesse zonale:
 - I. negli edifici scolastici di competenza comunale;
 - II. nelle strutture in disponibilità alla Zona;
 - III. nelle strade;
 - IV. nelle aree verdi;
 - V. presso i campi gioco.
- 3. La responsabilità dell'attivazione dell'intervento è attribuita alla struttura tecnico-amministrativa della Zona, che può operare anche direttamente attraverso il nucleo di intervento rapido, costituito zonalmente, e alla quale spetta di operare i controlli, sia tecnici che amministrativi, sui tempi e la qualità degli interventi effettuati.

Art. 49
(Funzione di controllo della qualità e dell'efficacia dell'azione amministrativa)

- 1. I Consigli di Zona, in quanto punti attivi di rilevazione e di controllo della qualità e dell'efficacia dei risultati dell'azione amministrativa, esercitano compiti di verifica e hanno titolarità a richiedere interventi sanzionatori, limitatamente al territorio di competenza, sulle iniziative ed interventi propri e su quelli messi in atto dall'Amministrazione Comunale o dalle singole Direzioni.
- 2. Le Zone concordano con le singole Direzioni le modalità e i tempi di rilevazione dei dati e delle informazioni, nonché della relativa valutazione, avvalendosi di strumenti e metodologie già definite dalle Direzioni competenti, fermo restando la necessità del coordinamento con la funzione responsabile della "qualità" per la scelta delle impostazioni metodologiche e procedurali.
- 3. In particolare la funzione di controllo sarà dedicata alla Rifezione Scolastica, favorendo l'informazione sul servizio all'utenza e l'ascolto delle segnalazioni dei cittadini e assicurando una puntuale risposta.
- 4. Il Consiglio di Zona, inoltre favorisce forme di autogestione da parte degli utenti per l'ottimale funzionamento dei servizi, nell'ambito di specifici progetti di intervento, definiti con gli Assessori e i Settori competenti per materia.
- 5. Le Zone, in sinergia con la Direzione competente, contribuiscono alla rilevazione dei fabbisogni abitativi, con particolare riguardo alle aree sociali più deboli, e partecipano, insieme agli Assessori competenti, alla programmazione di piani di intervento.

Art. 50
(Compiti consultivi)

1. Il Consiglio di Zona deve essere obbligatoriamente consultato nella fase di formazione dei seguenti provvedimenti di rilevanza comunale:
 - I. modifiche dello statuto;
 - II. revisione del Regolamento del Decentramento Territoriale e del Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare;
 - III. revisione di confini zonali;
 - IV. Piano di Governo del Territorio e programmi pluriennali di attuazione dello stesso.
2. La consultazione del Consiglio è obbligatoria – con richiesta di parere oppure con la partecipazione alla Conferenza dei Servizi eventualmente indetta dalle Direzioni competenti - anche nel processo di pianificazione e progettazione dei seguenti atti dell'Amministrazione Centrale di rilevanza zonale:
 - a. strumenti di pianificazione particolareggiata esecutiva;
 - b. progetti di opere pubbliche;
 - c. permessi a costruire, con esclusivo riferimento agli aspetti socio-ambientali e alle eventuali opere di urbanizzazione;
 - d. regolamentazione dei mercati zonali e dell'occupazione di suolo pubblico da parte degli operatori commerciali esercenti su aree pubbliche;
 - e. manutenzione straordinaria e progettazione del verde;
 - f. piani del traffico;
 - g. occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche;
 - h. progetti di bonifica;
 - i. impianti di trattamento rifiuti;
 - j. apertura sale giochi;
 - k. realizzazione campi nomadi;
 - l. ubicazione dei luoghi di culto.
3. Le Zone privilegiano, ove possibile, il ricorso alla "conferenza di servizio" quale modalità più efficace per la definizione dei problemi che richiedono l'apporto di più direzioni.

Art. 51
(Espressione dei pareri)

1. Le proposte sottoposte a parere obbligatorio devono essere corredate dai necessari riferimenti istruttori.
2. Il Consiglio di Zona deve esprimersi entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta di parere alla Zona. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende reso in senso favorevole.
3. I provvedimenti adottati in contrasto al parere espresso dalla Zona devono riportare sia il testo integrale del parere che le motivazioni di difformità allo stesso, di cui deve essere data informativa al Consiglio di Zona interessato.
4. Per quanto riguarda i pareri sui permessi a costruire, relativi ad interventi privati, fermi restando i termini di cui al 2° comma, il responsabile del procedimento deve trasmettere al Consiglio territorialmente competente una copia della richiesta di permesso a costruire con gli elaborati del progetto, ed eventuale integrazione allo stesso, unitamente alla scheda urbanistica relativa all'area interessata dall'intervento.
5. L'eventuale rilascio del permesso a costruire in difformità al parere del Consiglio di Zona può avvenire solo dopo aver sentito la Commissione Consiliare competente, con la partecipazione del Presidente o suoi delegati. Sul permesso rilasciato, che deve essere inviato in copia al Consiglio di Zona, deve essere riportata, in analogia a quanto previsto al comma 3 del presente articolo, la motivazione della difformità dalla posizione espressa dalla Zona.

6. I periodi, durante l'anno, in cui tradizionalmente è assente l'attività istituzionale dell'organo zonale, comportano una interruzione dei termini per l'espressione del parere da parte del Consiglio di Zona, termini che riprendono a decorrere all'atto della prima convocazione utile.

Art. 52
(Bilancio partecipativo)

1. Il Consiglio di Zona partecipa alla formazione del bilancio annuale secondo le seguenti modalità:
 - a. con una relazione suddivisa in:
 - analisi dei bisogni espressi dalla popolazione;
 - elaborazione dei programmi d'attività, nonché eventuali proposte di intervento riguardanti le materie di competenza dell'amministrazione comunale;
 - b. con una relazione per la definizione del piano degli investimenti dell'anno successivo contenente l'indicazione delle opere pubbliche ritenute prioritarie, con proposte di progetti speciali di intervento, su problemi specifici del territorio zonale da attuare previo stanziamento di apposite risorse.

I sopra citati documenti devono essere predisposti nei tempi utili per il processo di definizione del Bilancio di Previsione e inviati al Sindaco.
2. Allo stesso modo, il Sindaco, o l'Assessore delegato, convoca la Conferenza dei Presidenti, durante la quale i Presidenti illustrano le proposte dei singoli Consigli di Zona e le eventuali esigenze di carattere sovra zonale individuate dalla Conferenza stessa.

Art. 53
(Relazione annuale)

1. L'Ufficio di Presidenza redige ed approva la relazione di consuntivo, di norma entro il primo mese dell'anno successivo, articolandola in:
 - a. sintesi dei risultati conseguiti attraverso l'attività posta in essere, nell'anno di riferimento, rispetto ai problemi e alle esigenze zonali;
 - b. valutazione del lavoro e dei rapporti dell'organo politico zonale con i servizi decentrati nell'ambito del territorio, le realtà sociali esterne, l'amministrazione comunale centrale e gli organismi intercomunali.
2. Copia della relazione è inviata al Sindaco ed alla Commissione consiliare competente, per gli aspetti relativi agli indirizzi politici, e al Direttore Generale, per gli aspetti relativi alla gestione amministrativa.